

Informativa sull'assegno unico e universale per i nuclei familiari con i figli a carico

(d.lgs. 230/21 come mod. dal d.l. 73/22)

ed. 28 giugno 2022

L'assegno unico e universale per i figli a carico:

E' unico perché ha assorbito, dal 1° marzo 2022:

- il premio alla nascita o all'adozione;
- l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
- gli assegni ai nuclei familiari con figli/orfanili;
- gli assegni familiari con almeno tre figli minori;
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni;

E' universale perché si rivolge a tutti a prescindere dallo svolgimento di una attività lavorativa senza prevedere limiti massimi di reddito.

Restano in vigore:

- il bonus asilo nido;
- le detrazioni fiscali per figli di età pari o superiore a 21 anni.

NB: L'assegno unico e universale non concorre a formare il reddito complessivo.

L'assegno unico e universale per i figli a carico:

E' un sostegno economico per ogni figlio dal 7° mese di gravidanza al 18° anno di età e si estende fino ai 21° anno di età solo se il figlio possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- frequentazione di un corso di formazione scolastico o professionale;
- svolgimento di un tirocinio o attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a €. 8.000,00 annui;
- registrazione come disoccupato ed in cerca di lavoro presso i centri per l'impegno;
- svolgimento del servizio civile universale;

L'assegno è, inoltre, riconosciuto anche per **ciascun figlio con disabilità a carico** senza limiti di età e indipendentemente dalle condizioni sopra elencate.

Requisiti del richiedente:

L'assegno è corrisposto purché il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo in cui percepisce il beneficio:

- sia **cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al **pagamento dell'imposta sul reddito in Italia**;
- sia **residente e domiciliato in Italia**;
- sia o sia stato **residente in Italia per almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Modifiche introdotte dal d.l. 73/2022 agli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. 230/2021

Nelle successive pagine, sono indicati gli importi aggiornati dell'assegno unico e universale per figli a carico e delle maggiorazioni così come modificati dall'art. 38 del d.l. 73/2022 il quale punta a «assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità» riconoscendo un trattamento di maggior favore specie ai genitori con figli con disabilità di età pari o superiore a 18 anni volto a **compensare il trattamento più sfavorevole che tali famiglie avevano subito nel passaggio dai precedenti assegni al nuovo assegno unico.**

Ciò è anche il frutto delle costanti e numerose sollecitazioni promosse dalle associazioni maggiormente rappresentative, tra cui Anffas e Fish (cui Anffas aderisce), che, sin dal 2019 nonché in occasione dell'ultima audizione avuta XII^a Commissione Affari Sociali del dicembre 2021 sullo schema di decreto legislativo relativo all'assegno unico, avevano segnalato tale criticità. Di recente Anffas aveva anche rivolto un appello al Ministro per le Disabilità, Sen. Erika Stefani ([consultabile qui](#)) per chiedere un intervento risolutivo sulla base delle tante segnalazioni giunte in tal senso dalle famiglie.

Anffas vigilerà affinché l'incremento degli importi, riconosciuto al momento solo per l'anno 2022 sia confermato e migliorato anche per le successive annualità.

Qual è l'importo dell'assegno unico per i figli minorenni?

 Il d.l. 73/22 non ha modificato gli importi dell'assegno e delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei con figli minorenni con disabilità che, pertanto, rimangono uguali ai precedenti.

Importo dell'assegno

L'importo dell'assegno andrà da un massimo di 175 euro ad un minimo di 50 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE:

- con ISEE familiare fino a € 15.000,00 l'importo sarà pari a euro 175,00 per figlio;
- a partire da un ISEE familiare di 15.000,01, l'importo decrescerà fino ad arrivare ad un importo fisso di 50 euro per ISEE superiori a 40.000 euro;

Maggiorazioni in base alla condizione di disabilità (come definita dalla tabella allegata al [DPCM 159/2013](#) sull'ISEE).

Per i figli **minori con disabilità** si avrà diritto ad una **maggiorazione** in base alla condizione di disabilità pari a:

- euro 105, se il figlio minorenni è non autosufficiente;
- euro 95, se il figlio minorenni ha una disabilità grave;
- euro 85, se il figlio minorenni ha una disabilità media;

Qual è l'importo dell'assegno unico per i figli di età compresa tra 18 anni e 21 non compiuti?

Novità d.l. 73/22* per i nuclei con figli con disabilità in tale fascia d'età (limitatamente all'anno 2022):

- incremento degli importi dell'assegno;
- incremento delle maggiorazioni.

*NB: Prima della modifica normativa introdotta dal d.l. 73/22, per i figli con disabilità di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, gli importi erano i medesimi previsti per i figli senza disabilità e si aveva diritto ad una maggiorazione fissa pari a 80 euro.

Importo dell'assegno

per i figli senza disabilità l'importo dell'assegno andrà da un massimo di 85 euro ad un minimo di 25 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE:

- con ISEE familiare fino a € 15.000,00 l'importo sarà pari a euro 85,00 per figlio;
- a partire da un ISEE familiare di 15.000,01, l'importo decrescerà fino ad arrivare ad un importo fisso di 25 euro per ISEE superiori a 40.000 euro;

per i figli con disabilità: L'importo dell'assegno andrà da un massimo di 175 euro ad un minimo di 50 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE:

- con ISEE familiare fino a € 15.000,00 l'importo sarà pari a euro 175,00 per figlio;
- a partire da un ISEE familiare di 15.000,01, l'importo decrescerà fino ad arrivare ad un importo fisso di 50 euro per ISEE superiori a 40.000 euro;

Maggiorazioni in base alla condizione di disabilità (come definita dalla tabella allegata al [DPCM 159/2013](#) sull'ISEE)

- euro 105, se il figlio minorenni è non autosufficiente;
- euro 95, se il figlio minorenni ha una disabilità grave;
- euro 85, se il figlio minorenni ha una disabilità media;

Qual è l'importo dell'assegno unico per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 anni?

 **Novità d.l. 73/22*** per i nuclei con figli con **disabilità in tale fascia d'età** (limitatamente all'anno 2022):
- incremento degli importi dell'assegno;

*NB: Prima della modifica normativa introdotta dal d.l. 73/22, per i figli **con disabilità di età pari o superiore a 21 anni a carico** l'importo dell'assegno andava da un massimo di 85 euro ad un minimo di 25 euro per ciascun figlio con disabilità a carico.

Importo dell'assegno

L'importo dell'assegno andrà da un massimo di 175 euro ad un minimo di 50 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE;

- con ISEE familiare fino a € 15.000,00 l'importo sarà pari a euro 175,00 per figlio;
- a partire da un ISEE familiare di 15.000,01, l'importo decrescerà fino ad arrivare ad un importo fisso di 50 euro per ISEE superiori a 40.000 euro;

NB: per tutti i figli sopra i 21 anni, compresi i figli con disabilità per i quali si percepisce l'assegno unico, si potrà **continuare a fruire della detrazione fiscale per i figli a carico** fino a 950 euro (calcolata in base al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro).

Altre maggiorazioni

Fra le ulteriori maggiorazioni che possono essere aggiunte all'importo mensile dell'assegno unico, sono previste:

- maggiorazione per le madri di età inferiore a 21 anni pari a 20 euro;
- maggiorazione per entrambi i genitori con reddito da lavoro, a partire da 30 euro;
- maggiorazione per famiglie numerose composta da 4 o più figli di 100 euro fissi;
- maggiorazione per nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro che ha percepito gli assegni per il nucleo familiare (D.L. n. 69/88) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. ➡ **Novità d.l. 73/22* per i nuclei con figli con disabilità (limitatamente all'anno 2022)** : nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi di tale maggiorazione **sono incrementati di 120 euro al mese.**

Come presentare domanda?

E' possibile fare la domanda:

- direttamente sul sito INPS www.inps.it, accedendo al servizio tramite la propria area riservata, raggiungibile al [questo](#) link oppure, dalla home page, ricercando "Assegno Unico Universale";
- tramite il Contact Center INPS (803.164, da rete fissa e 06 164.164 da telefono cellulare);
- tramite i patronati;

NB: Inps ha messo a disposizione un utile strumento per simulare l'importo mensile dell'assegno unico. Per utilizzare il simulatore cliccare al seguente link (NB: ad oggi non ancora aggiornato con i nuovi importi introdotti dal d.l. 73/2022 riconosciuti per i figli con disabilità):

<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>

Quando fare domanda per l'assegno unico e da quando sarà versato?

Già oggi è possibile presentare la domanda per ricevere l'assegno unico:

- per le domande presentate fino al 30 giugno 2022, si riceveranno gli importi arretrati a partire dal 1 marzo 2022 e fino a marzo 2023;
- per le domande presentate dopo il 30 giugno 2022, l'assegno unico sarà versato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino a marzo 2023;

NB: per i percettori del Reddito di Cittadinanza, non occorrerà fare alcuna domanda (l'assegno sarà versato sulla carta RDC).

 **NB:** il maggiore importo riconosciuto ai genitori con figli con disabilità in base alle modifiche introdotte dal d.l. 73/22 (che attualmente varranno solo per l'anno 2022) **avranno effetto retroattivo e quindi verranno riconosciute con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022** (per tutti coloro che hanno richiesto o richiederanno l'assegno unico entro il 30 giugno). Al momento si attendono però eventuali conferme da INPS circa la modalità con cui verranno riconosciuti i maggiori importi spettanti in base alla modifica normativa (se saranno riconosciuti in automatico o sarà necessario presentare domanda).

Si ringrazia Anffas Onlus Per Loro
per la collaborazione nella realizzazione della presente informativa.

